



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 11 aprile 2017

## Decisione ex art. 46 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/17 – Gianluca Bagnoli

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla denuncia a carico del sig. Bagnoli proveniente dal Circolo del Golf Castelgandolfo relativa alla gara del 18/01/17 denominata "PRO AM APGL" che si è svolta presso il suddetto circolo, nella quale si contestava al tesserato di aver riportato nello *score card* di gara alle buche 6 e 13 un numero di colpi inferiore a quello effettivamente giocato (3 anziché 4), al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

Lo scrivente ha trasmesso al sig. Bagnoli rituale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia.

Il tesserato ha fatto pervenire nei termini di regolamento una sua dichiarazione ed ha chiesto di essere ascoltato. Infatti il sig. Bagnoli è stato ascoltato all'udienza del 06/03/17.

Agli atti del presente procedimento sono stati acquisiti anche gli atti dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi allo scrivente a carico dei signori: Luigi Di Girolamo, Silvia Scandariato e Stefano Bonardi.

L'illecito disciplinare contestato al sig. Bagnoli sussiste; infatti nel corso dell'istruttoria si è acquisita ampia e sufficiente prova sulla irregolare tenuta dello *score card* durante la gara del 18/01/17 da parte della squadra di cui faceva anche parte il tesserato. In particolare dagli atti di causa risulta accertato che nella data suddetta la il sig. Bagnoli ha partecipato

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

alla gara PRO-AM denominata "PRO AM APGL". La formula della gara era Louisiana a cinque giocatori. Gli altri componenti del *team* capitanato dal professionista Bonardi erano i signori: Luigi Di Girolamo, Bruno Montani e Silvia Scandariato.

Risulta accertato che durante la gara lo *score card* è stato conservato sul volante del *cart* personale del giocatore Bruno Montani il quale è un giocatore esperto con un *hcp* di gioco di 11 (*hcp* esatto 9.8). Dalla dichiarazione scritta inviata allo scrivente dal sig. Montani e dalle dichiarazioni rese dal sig. Bonardi è emerso che lo *score card* non venne compilato durante la competizione sportiva né dal sig. Montani che lo custodiva materialmente né dal capitano della squadra (Bonardi). Infatti a fine gara il sig. Montani consegnò al professionista capitano il documento nel quale mancava il punteggio di diverse buche. Il sig. Bonardi non è stato in grado di precisare il numero esatto di buche prive di punteggio al momento della presa in consegna dello *score* dal sig. Montani. Il sig. Bonardi ha poi riferito durante l'audizione del 06/03/17 che sempre a fine gara, con l'ausilio dei compagni di gioco ha cercato di ricostruire il punteggio, con una procedura approssimativa e non precisa. Risulta poi che il documento sia stato sottoscritto dal sig. Bonardi e dal sig. Montani. Lo *score card* è stato poi consegnato in segreteria.

Successivamente alla consegna del documento ed alla pubblicazione dei punteggi delle squadre, il professionista Pierluigi Colonna manifestava al comitato di gara delle perplessità sul punteggio della squadra del professionista Bonardi; in particolare il sig. Colonna sollevava dei dubbi appunto sui punteggi delle buche 6 e 13 nelle quali la squadra del sig. Bagnoli aveva segnato il punteggio di 3 colpi.

Il sig. Colonna capitanava il *team* di 5 giocatori che seguiva la squadra del sig. Bagnoli, quindi affermava di aver assistito personalmente al numero di colpi giocati dalla squadra del professionista Bonardi. Quest'ultimo veniva quindi convocato per chiarimenti dal Comitato di Gara ed in quella sede il professionista Bonardi ammetteva l'errore nella scrittura del punteggio e, da quanto riferito dallo stesso Bonardi, quest'ultimo richiedeva al Comitato di Gara che il suo *team* venisse squalificato dalla competizione. Infatti il Comitato di Gara squalificava la squadra rilevando l'errato punteggio.

Pertanto dai fatti sopra narrati emerge con certezza che il numero di colpi riportato nel documento di gara del *team* del sig. Bagnoli era errato per quanto riguarda il punteggio delle buche 6 e 13.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



\*\*\*\*

Accertata l'esistenza dell'illecito lo scrivente ha esaminato prove ed indizi al fine di accertare l'eventuale esistenza di dolo nel comportamento del sig. Bagnoli e degli altri componenti della squadra.

Effettivamente dall'ampia istruttoria posta in essere corredata dalle dichiarazioni dei giocatori Montani, Bonardi, Bagnoli, Di Girolamo e Scandariato non sono emerse prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere una premeditazione nel comportamento illecito posto in essere dal tesserato.

Lo scrivente ritiene che in difetto di una prova certa sulla volontarietà dell'azione illecita, la stessa sia stata posta in essere per colpa da parte del giocatore. In effetti nel caso di specie è emerso un comportamento colposo a carico del sig. Bagnoli, il quale ha trascurato di verificare che lo score di gara venisse effettivamente e correttamente compilato dagli altri componenti del *team* di gioco.

Tuttavia il livello della colpa del tesserato appare essere lieve in considerazione del fatto che lo stesso è un giocatore di poca esperienza (hcp EGA 23.2), con poca esperienza di gare a squadre capitanate da un professionista. Il tesserato è un allievo del sig. Bonardi ed aveva partecipato alla gara su invito del suo maestro. In considerazione di quanto sopra appare credibile che il sig. Bagnoli abbia fatto affidamento sul fatto che il suo maestro di golf avrebbe curato di scrivere correttamente lo score. Né poi ci si aspetta che un giocatore neofita con poca esperienza di gara possa correggere l'operato di un professionista negligente nell'adempimento dei suoi doveri.

\*\*\*\*


La ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella Comunicazione ex art. 44 Regolamento di Giustizia nella quale si è contestato al tesserato un illecito volontario.

Lo scrivente ritiene giusto ed equo applicare al sig. Bagnoli la sanzione dell'ammonizione.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando dichiara colpevole il tesserato Gianluca Bagnoli dell'illecito disciplinare contestato come sopra riportato in motivazione ed applica la sanzione dell'ammonizione, preannunziandogli che più gravi provvedimenti

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



disciplinari saranno presi nei suoi confronti qualora venissero poste in essere dal tesserato  
altre infrazioni.

Si comunichi ai sensi del Regolamento.

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale





# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 11 aprile 2017

## Decisione ex art. 46 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/17 – Luigi Di Girolamo

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla denuncia a carico del sig. Di Girolamo proveniente dal Circolo del Golf Castelgandolfo relativa alla gara del 18/01/17 denominata "PRO AM APGL" che si è svolta presso il suddetto circolo, nella quale si contestava al tesserato di aver riportato nello *score card* di gara alle buche 6 e 13 un numero di colpi inferiore a quello effettivamente giocato (3 anziché 4), al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

Lo scrivente ha trasmesso al sig. Di Girolamo rituale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia.

Il tesserato ha fatto pervenire nei termini di regolamento una sua dichiarazione.

Agli atti del presente procedimento sono stati acquisiti anche gli atti dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi allo scrivente a carico dei signori: Gianluca Bagnoli, Bruno Montani, Silvia Scandariato e Stefano Bonardi.

L'illecito disciplinare contestato al sig. Di Girolamo sussiste; infatti nel corso dell'istruttoria si è acquisita ampia e sufficiente prova sulla irregolare tenuta dello *score card* durante la gara del 18/01/17 da parte della squadra di cui faceva parte anche il tesserato. In particolare dagli atti di causa risulta accertato che nella data suddetta il sig. Di Girolamo ha partecipato alla gara PRO-AM denominata "PRO AM APGL". La formula della gara era

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

Louisiana a cinque giocatori. Gli altri componenti del *team* capitanato dal professionista Bonardi erano i signori: Gianluca Bagnoli, Bruno Montani e Silvia Scandariato.

Risulta accertato che durante la gara lo *score card* è stato conservato sul volante del *cart* personale del giocatore Bruno Montani il quale è un giocatore esperto con un *hcp* di gioco di 11 (*hcp* esatto 9.8). Dalla dichiarazione scritta inviata allo scrivente dal sig. Montani e dalle dichiarazioni rese dal sig. Bonardi è emerso che lo *score card* non venne compilato durante la competizione sportiva né dal sig. Montani che lo custodiva materialmente né dal capitano della squadra (Bonardi). Infatti a fine gara il sig. Montani consegnò al professionista capitano il documento nel quale mancava il punteggio di diverse buche. Il sig. Bonardi non è stato in grado di precisare il numero esatto di buche prive di punteggio al momento della presa in consegna dello *score* dal sig. Montani. Il sig. Bonardi ha poi riferito durante l'audizione del 06/03/17 che sempre a fine gara, con l'ausilio dei compagni di gioco ha cercato di ricostruire il punteggio, con una procedura approssimativa e non precisa. Risulta poi che il documento sia stato sottoscritto dal sig. Bonardi e dal sig. Montani. Lo *score card* è stato poi consegnato in segreteria.

Successivamente alla consegna del documento ed alla pubblicazione dei punteggi delle squadre, il professionista Pierluigi Colonna manifestava al comitato di gara delle perplessità sul punteggio della squadra del professionista Bonardi; in particolare il sig. Colonna sollevava dei dubbi appunto sui punteggi delle buche 6 e 13 nelle quali la squadra del sig. Di Girolamo aveva segnato il punteggio di 3 colpi.

Il sig. Colonna capitanava il *team* di 5 giocatori che seguiva la squadra del sig. Di Girolamo, quindi affermava di aver assistito personalmente al numero di colpi giocati dalla squadra del professionista Bonardi. Quest'ultimo veniva quindi convocato per chiarimenti dal Comitato di Gara ed in quella sede il professionista Bonardi ammetteva l'errore nella scrittura del punteggio e, da quanto riferito dallo stesso Bonardi, quest'ultimo richiedeva al Comitato di Gara che il suo *team* venisse squalificato dalla competizione. Infatti il Comitato di Gara squalificava la squadra rilevando l'errato punteggio.

Pertanto dai fatti sopra narrati emerge con certezza che il numero di colpi riportato nel documento di gara del *team* del sig. Di Girolamo era errato per quanto riguarda il punteggio delle buche 6 e 13.

\*\*\*\*

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



Accertata l'esistenza dell'illecito lo scrivente ha esaminato prove ed indizi al fine di accertare l'eventuale esistenza di dolo nel comportamento del sig. Di Girolamo e degli altri componenti della squadra.

Effettivamente dall'ampia istruttoria posta in essere corredata dalle dichiarazioni dei giocatori Montani, Bonardi, Di Girolamo, Bagnoli e Scandariato non sono emerse prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere una premeditazione nel comportamento illecito posto in essere dal tesserato.

Lo scrivente ritiene che in difetto di una prova certa sulla volontarietà dell'azione illecita, la stessa sia stata posta in essere per colpa da parte del giocatore. In effetti nel caso di specie è emerso un comportamento colposo a carico del sig. Di Girolamo, il quale ha trascurato di verificare che lo score di gara venisse effettivamente e correttamente compilato dagli altri componenti del *team* di gioco.

Tuttavia il livello della colpa del tesserato appare essere lieve in considerazione del fatto che lo stesso è un giocatore di poca esperienza (hcp EGA 18.3), con poca esperienza di gare a squadre capitanate da un professionista. In considerazione di quanto sopra appare credibile che il sig. Di Girolamo abbia fatto affidamento sul fatto che il maestro di golf avrebbe curato di scrivere correttamente lo score. Né poi ci si aspetta che un giocatore con poca esperienza possa correggere l'operato di un professionista negligente nell'adempimento dei suoi doveri.

\*\*\*\*

La ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella Comunicazione ex art. 44 Regolamento di Giustizia nella quale si è contestato al tesserato un illecito volontario.

Lo scrivente ritiene giusto ed equo applicare al sig. Di Girolamo la sanzione dell'ammonizione.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando dichiara colpevole il tesserato Luigi Di Girolamo dell'illecito disciplinare contestato come sopra riportato in motivazione ed applica la sanzione dell'ammonizione, preannunziandogli che più gravi provvedimenti disciplinari saranno presi nei suoi confronti qualora venissero poste in essere dal tesserato altre infrazioni.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

Si comunichi ai sensi del Regolamento.

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Cieri', written in a cursive style.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946





# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 11 aprile 2017

## Decisione ex art. 46 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/17 – Silvia Scandariato

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla denuncia a carico della sig.ra Scandariato proveniente dal Circolo del Golf Castelgandolfo relativa alla gara del 18/01/17 denominata "PRO AM APGL" che si è svolta presso il suddetto circolo, nella quale si contestava alla tesserata di aver riportato nello *score card* di gara alle buche 6 e 13 un numero di colpi inferiore a quello effettivamente giocato (3 anziché 4), al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

Lo scrivente ha trasmesso alla sig.ra Scandariato rituale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia.

La tesserata ha fatto pervenire nei termini di regolamento una sua dichiarazione ed ha chiesto di essere ascoltata. Infatti la tesserata è stata ascoltata all'udienza del 06/03/17.

Agli atti del presente procedimento sono stati acquisiti anche gli atti dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi allo scrivente a carico dei signori: Luigi Di Girolamo, Bruno Montani, Stefano Bonardi e Bagnoli Gianluca.

L'illecito disciplinare contestato alla sig.ra Scandariato sussiste; infatti nel corso dell'istruttoria si è acquisita ampia e sufficiente prova sulla irregolare tenuta dello *score card* durante la gara del 18/01/17 da parte della squadra di cui faceva anche parte la tesserata. In particolare dagli atti di causa risulta accertato che nella data suddetta la

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

sig.ra Scandariato ha partecipato alla gara PRO-AM denominata "PRO AM APGL". La formula della gara era Louisiana a cinque giocatori. Gli altri componenti del *team* capitanato dal professionista Bonardi erano i signori: Luigi Di Girolamo, Bruno Montani e Gianluca Bagnoli.

Risulta accertato che durante la gara lo *score card* è stato conservato sul volante del *cart* personale del giocatore Bruno Montani il quale è un giocatore esperto con un *hcp* di gioco di 11 (*hcp* esatto 9.8). Dalla dichiarazione scritta inviata allo scrivente dal sig. Montani e dalle dichiarazioni rese dal sig. Bonardi è emerso che lo *score card* non venne compilato durante la competizione sportiva né dal sig. Montani che lo custodiva materialmente né dal capitano della squadra (Bonardi). Infatti a fine gara il sig. Montani consegnò al professionista capitano il documento nel quale mancava il punteggio di diverse buche. Il sig. Bonardi non è stato in grado di precisare il numero esatto di buche prive di punteggio al momento della presa in consegna dello *score* dal sig. Montani. Il sig. Bonardi ha poi riferito durante l'audizione del 06/03/17 che sempre a fine gara, con l'ausilio dei compagni di gioco ha cercato di ricostruire il punteggio, con una procedura approssimativa e non precisa. Risulta poi che il documento sia stato sottoscritto dal sig. Bonardi e dal sig. Montani. Lo *score card* è stato poi consegnato in segreteria.

Successivamente alla consegna del documento ed alla pubblicazione dei punteggi delle squadre, il professionista Pierluigi Colonna manifestava al comitato di gara delle perplessità sul punteggio della squadra del professionista Bonardi; in particolare il sig. Colonna sollevava dei dubbi appunto sui punteggi delle buche 6 e 13 nelle quali la squadra della sig.ra Scandariato aveva segnato il punteggio di 3 colpi.

Il sig. Colonna capitanava il *team* di 5 giocatori che seguiva la squadra della sig.ra Scandariato, quindi affermava di aver assistito personalmente al numero di colpi giocati dalla squadra del professionista Bonardi. Quest'ultimo veniva quindi convocato per chiarimenti dal Comitato di Gara ed in quella sede il professionista Bonardi ammetteva l'errore nella scrittura del punteggio e, da quanto riferito dallo stesso Bonardi, quest'ultimo richiedeva al Comitato di Gara che il suo *team* venisse squalificato dalla competizione. Infatti il Comitato di Gara squalificava la squadra rilevando l'errato punteggio.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

Pertanto dai fatti sopra narrati emerge con certezza che il numero di colpi riportato nel documento di gara del *team* della sig.ra Scandariato era errato per quanto riguarda il punteggio delle buche 6 e 13.

\*\*\*\*

Accertata l'esistenza dell'illecito lo scrivente ha esaminato prove ed indizi al fine di accertare l'eventuale esistenza di dolo nel comportamento della sig.ra Scandariato e degli altri componenti della squadra.

Effettivamente dall'ampia istruttoria posta in essere corredata dalle dichiarazioni dei giocatori Bonardi, Bagnoli, Di Girolamo e Scandariato non sono emerse prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere una premeditazione nel comportamento illecito posto in essere dalla tesserata.

Lo scrivente ritiene che in difetto di una prova certa sulla volontarietà dell'azione illecita, la stessa sia stata posta in essere per colpa da parte del giocatore. In effetti nel caso di specie è emerso un comportamento colposo a carico della sig.ra Scandariato, la quale ha trascurato di verificare che lo *score* di gara venisse effettivamente e correttamente compilato dagli altri componenti del *team* di gioco.

Tuttavia il livello della colpa della tesserata appare essere lieve in considerazione del fatto che la stessa è una giocatrice assolutamente alle prime armi (hcp EGA 43), per la quale quella gara rappresentava la prima competizione sportiva golfistica alla quale partecipava. La tesserata era un'allieva del sig. Bonardi ed aveva partecipato alla gara su invito del suo maestro. In considerazione di quanto sopra appare credibile che la sig.ra Scandariato abbia fatto affidamento sul fatto che il suo maestro di golf avrebbe curato di scrivere correttamente lo *score*. Né poi ci si aspetta che una giocatrice neofita alla prima esperienza di gara possa correggere l'operato di un professionista negligente nell'adempimento dei suoi doveri.

\*\*\*\*

La ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella Comunicazione ex art. 44 Regolamento di Giustizia nella quale si è contestato alla tesserata un illecito volontario.

Lo scrivente ritiene giusto ed equo applicare alla sig.ra Scandariato la sanzione dell'ammonizione.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando dichiara colpevole la tesserata Silvia Scandariato dell'illecito disciplinare contestato come sopra riportato in motivazione ed applica la sanzione dell'ammonizione, preannunziandole che più gravi provvedimenti disciplinari saranno presi nei suoi confronti qualora venissero poste in essere dalla tesserata altre infrazioni.

Si comunichi ai sensi del Regolamento.

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

